# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2834

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARTIOLI, FALCIER, DE ROSE, POGGIOLINI, D'AQUINO**

*Presentata il 19 aprile 1985*

## Norme concernenti i tecnici di laboratorio biomedico

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il progresso della ricerca medica ha messo in evidenza l'importanza della prevenzione e della riabilitazione che sono diventati « obiettivi » della medicina moderna in aggiunta alla classica medicina terapeutica

Questi obiettivi sono stati riconosciuti ed indicati nello strumento di legge istitutivo del Servizio sanitario nazionale e per poterli realizzare concretamente è necessario che i presidi sanitari rispondano a determinati requisiti di strutturazione e dotazione strumentale e che le caratteristiche del personale necessario al loro funzionamento siano uniformate, secondo uno schema tipo, per tutto il territorio nazionale

In questa prospettiva è indispensabile che, per una corretta funzionalità della rete nazionale dei servizi e per dare garanzia all'utenza, si arrivi, necessariamente, ad una definitiva ed uniforme qualificazione delle varie figure professionali, conferendo piena dignità professionale agli operatori sanitari non medici

Occorre decisamente razionalizzare l'intero settore con una unica normativa quadro che preveda, eventualmente tempi diversi di attivazione della normativa stessa in rapporto al grado di maturità professionale raggiunto da ciascuna figura, potranno quindi essere previste priorità di attivazione della normativa per le figure professionali maggiormente toccate e coinvolte dalle innovazioni tecnologiche in atto nella medicina

Per quanto concerne gli operatori dei servizi di diagnostica, emerge il bisogno, improrogabile, di dare un'univoca e moderna strutturazione ai processi di formazione del tecnico di laboratorio biomedico, in rapporto alle esigenze culturali e professionali di tale figura

Sino ad oggi, contingenti esigenze di ordine quantitativo regionale, hanno dettato vere e proprie « sperimentazioni »

formative per questi operatori che, con criteri difformi, sono stati ritenuti idonei a svolgere attività tecnica

Si constata, infatti, che i conflitti di competenza esistenti tra Ministero della pubblica istruzione, Ministero della sanità, Stato e Regioni che sino ad oggi si sono contesi la gestione delle scuole di formazione hanno impedito di stabilire una scelta formativa univoca su tutto il territorio nazionale

Da parte nostra, siamo orientati a pensare che, un'adeguata qualificazione del tecnico di laboratorio biomedico richieda una formazione a livello di diploma universitario, l'attivazione delle scuole dirette a fini speciali, incluse nell'ordinamento universitario, che conferiscono diplomi post-secondari per l'esercizio di professioni per le quali non è previsto il diploma di laurea, valorizzerà una scelta formativa già esistente e prevista dall'attuale normativa concorsuale (articolo 81 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, n 10, in applicazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n 761 del 1979)

La scelta della formazione in ambito universitario, non significa privilegiare il « momento teorico » della formazione trascurando il « momento pratico » ma creare una sintesi, un'interdipendenza tra i due momenti la sede universitaria, infatti, in regime di convenzione potrà ampiamente avvalersi delle sedi ospedaliere più qualificate, ciascuna, tuttavia, nel rispetto degli specifici ruoli istituzionali (come previsto anche dall'articolo 39 della legge di riforma sanitaria)

È, d'altra parte, competenza specifica del Consiglio sanitario nazionale esprimersi in ordine alle convenzioni ed agli schemi tipo riguardanti i rapporti tra università e regioni, USL ed università, rendendo attuativo quanto previsto dalle norme della legge di riforma universitaria (decreto del Presidente della Repubblica n 382 del 1980), ottenendo il miglioramento della integrazione tra strutture universitarie ed ospedaliere e realizzando, quindi, il miglior utilizzo di tutte le risorse didattiche con la piena valorizzazione delle loro peculiarità

In attesa dell'emanazione della legge-quadro sulle professioni sanitarie infermieristiche e tecniche e della riforma della facoltà di medicina la presente legge provvede alla regolamentazione giuridica dell'esercizio della professione sanitaria di tecnico di laboratorio biomedico

# PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART 1

È soggetto a vigilanza l'esercizio della professione sanitaria di tecnico di laboratorio biomedico

La vigilanza si estende

1) alla formazione tecnico professionale,

2) all'accertamento del titolo di abilitazione;

3) all'esercizio della professione predetta

ART 2

Chiunque intenda esercitare sia presso strutture pubbliche, sia presso laboratori privati la professione sanitaria di tecnico di laboratorio biomedico deve aver raggiunto la maggiore età ed essere munito del diploma di abilitazione rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n 162

Gli organi competenti emanano entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i provvedimenti rivolti a dare attuazione all'articolo 9 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n 162

ART 3

Il tecnico di laboratorio biomedico

1) opera nei servizi di laboratorio analisi ospedalieri ed extraospedalieri nei settori di chimica clinica, microbiologia (batteriologia, virologia, micologia, parassitologia), ematologia (immunoematologia, centro trasfusionale), radioimmunologia, tossicologia, istologia, citologia, citogenetica,

2) assume, sulla base di protocolli standardizzati, la specifica responsabilità tecnico-gestionale dell'intero *iter* analitico (fase preanalitica, fase analitica, fase post-analitica) con l'utilizzo ed il controllo di apparecchiature complesse,

3) compie lavoro di *screening* di preparati e materiali biologici, dando relativamente a tali esami l'interpretazione definitiva sui campioni che rientrano nei limiti normali e quella preliminare sui campioni abnormi da sottoporre al responsabile dell'unita operativa cui compete la diagnosi conclusiva,

4) mantiene attivo il controllo statistico di qualità in riferimento alle analisi affidate ed il controllo statistico dell'andamento epidemiologico nosocomiale,

5) partecipa, nell'ambito del lavoro di *équipe* alla standardizzazione di nuove metodiche in base alla necessità di aggiornamento delle stesse,

6) provvede alla trasmissione anche computerizzata dei dati analitici

ART 4

L'effettivo esercizio della professione sanitaria di tecnico di laboratorio biomedico è subordinata alla iscrizione all'albo provinciale di cui al successivo articolo

ART 5

In ogni provincia o su base interprovinciale e istituito il collegio professionale dei tecnici di laboratorio biomedico Al predetto collegio professionale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n 233, e successive modificazioni ed integrazioni

ART 6

Chiunque eserciti la professione sanitaria di tecnico di laboratorio biomedico in violazione delle norme contenute nella

presente legge e soggetto alle pene di cui all'articolo 348 del codice penale

Il magistrato può ordinare la chiusura del laboratorio nel quale l'attività sia stata abusivamente esercitata ed il sequestro conservativo del materiale

ART 7

Alle pene di cui all'articolo 6 soggiace anche chi, essendo regolarmente autorizzato all'esercizio della professione sanitaria contemplata dalla presente legge presti comunque il suo nome, ovvero la sua attività allo scopo di permettere o di agevolare il reato di cui all'articolo stesso

ART 8

Il diploma di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria di tecnico di laboratorio biomedico e soggetto alla tassa di concessione governativa, stabilita dalla tabella *A*, n 224, annessa al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n 121

ART 9

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana il regolamento per la sua esecuzione

ART 10

Coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano esercitato abitualmente e direttamente da almeno 5 anni la professione sanitaria di tecnico di laboratorio biomedico in sedi diverse dalle amministrazioni ospedaliere o da enti pubblici, sono ammessi, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge a sostenere la stessa prova orale e pratica prevista per il conseguimento del diploma di abilitazione

ART 11

Il diploma di abilitazione di cui all'articolo 10 è altresì rilasciato a tutti coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano esercitato abitualmente e direttamente da almeno tre anni la professione sanitaria di tecnico di laboratorio biomedico presso amministrazioni ospedaliere o enti pubblici oppure che risultino in possesso dei titoli previsti dall'articolo 81 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 51 del 22 febbraio 1982

ART 12

Il diploma di abilitazione conseguito ai sensi dei precedenti articoli abilita alla continuazione dell'esercizio della professione sanitaria di tecnico di laboratorio biomedico e deve essere considerata a tutti gli effetti equipollente al diploma di abilitazione rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali

ART 13

Le scuole pubbliche o private di tecnico di laboratorio biomedico riconosciute dallo Stato possono ultimare i loro corsi secondo i singoli regolamenti

Alla fine dei corsi già iniziati le predette scuole si estinguono I diplomati di detti istituti che abbiano completato un regolare corso di studi possono conseguire l'abilitazione all'esercizio specifico della professione sanitaria di tecnico di laboratorio biomedico con un esame di idoneità presso le scuole speciali universitarie

ART 14

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge